

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

**22.**

**SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1973**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN**

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>		<b>PAG.</b>
	PAG.		
<b>Sostituzioni:</b>		ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	203, 205
PRESIDENTE . . . . .	200	CABRAS . . . . .	204
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		FERRETTI . . . . .	203, 204
Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1424) . . . . .	200	<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	200, 201, 202	BELCI: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585);	
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	200, 202	ARZILLI ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698);	
FERRETTI . . . . .	201	BOLOGNA ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181);	
<b>Disegno e proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		CATTANEI ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939) . . . . .	209
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ( <i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1586);		PRESIDENTE . . . . .	209, 211, 213
LAURICELLA e STRAZZI: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640) . . . . .	202	ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	213
PRESIDENTE . . . . .	202, 204, 205	BELCI . . . . .	212
		CATTANEI . . . . .	212
		CERAVOLO . . . . .	212
		DE VIDOVICH . . . . .	211
		LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	209, 213
		SKERK . . . . .	211

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio della discussione</i> ):	
Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865) . . .	215
PRESIDENTE . . . . .	215
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	215
ASCARI RACCAGNI, <i>Relatore</i> . . . . .	215
TANI . . . . .	215
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Rinvio del seguito della discussione</i> ):	
Senatori ARIOSTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica ( <i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (653) . . . . .	215
PRESIDENTE . . . . .	215

### La seduta comincia alle 10,15.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento della Camera, i deputati Belci, Cattanei, de Vidovich e Skerk sostituiscono rispettivamente per questa seduta i deputati Petrucci, Malta, Guarra e Todros.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata

di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

Poiché il relatore mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, ne assumerò io le veci.

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente avevamo approvato, con alcune modifiche, tutti gli articoli del provvedimento, ad eccezione di quelli finanziari, ai quali erano stati presentati dal relatore due emendamenti tendenti ad elevare di 5.500 milioni lo stanziamento previsto dal disegno di legge. Tale proposta indusse alcuni colleghi a chiedere al rappresentante del Governo dati più esaurienti in ordine allo stato di attuazione della legge n. 749 del 1966. Prego quindi l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Arnaud di fornire alla Commissione i chiarimenti richiesti.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero ha richiesto al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia una relazione sulla spesa sin qui effettuata e sull'impiego dei precedenti stanziamenti ed una sintetica illustrazione dei motivi adottati a sostegno della richiesta di incremento degli stessi. Ecco quanto ci è stato comunicato.

I fondi stanziati con la legge 28 settembre 1966, n. 749, (9 miliardi circa per lavori e 500 milioni per pronto soccorso) sono stati utilizzati nel modo seguente: per interventi di pronto soccorso, 500 milioni; per studi ed indagini, circa 121 milioni; per spese di funzionamento delle commissioni, 26 milioni circa; per movimento terre e terrazzamenti, espropriazioni, eccetera, 538 milioni; per la costruzione di 367 alloggi, 2 miliardi e 800 milioni; per la realizzazione della rete idrica, 144 milioni; per la costruzione della rete fognante, 270 milioni; per l'edificazione di quattro nuovi edifici scolastici, 902 milioni; per il centro sociale, 195 milioni; per il centro commerciale, 2 miliardi e 500 milioni; per la costruzione dell'impianto di illuminazione, 200 milioni; per la edificazione della chiesa, 380 milioni; per la realizzazione di strade, 480 milioni; per impianti a verde, 150 milioni.

La ripartizione dell'ulteriore stanziamento di cinque miliardi che è stato richiesto è così

prospettata: attribuzione di fondi a privati per la ricostruzione di 479 nuovi alloggi, 3 miliardi e 862 milioni (questa somma riguarda la totalità delle abitazioni distrutte nel rione Addolorata, ivi comprese quelle ai cui proprietari era stato assegnato in locazione e non in proprietà un alloggio a Villa Seta, il nuovo erigendo quartiere); contributi per la edificazione di 73 locali artigianali, 292 milioni; per la costruzione di otto istituti religiosi, 210 milioni; per la ricostruzione di otto chiese, 650 milioni.

**FERRETTI.** Mi permetto di far rilevare ai colleghi che, a mio avviso, la somma di cinque miliardi di cui stiamo discutendo non deve essere aggiuntiva rispetto allo stanziamento di due miliardi già previsto dal disegno di legge, ma dovrebbe costituire l'entità globale dello stesso. In base all'emendamento presentato dal relatore nella seduta precedente, noi avevamo ritenuto in un primo momento che lo stanziamento di cinque miliardi dovesse aggiungersi a quello originario: invece, dai dati fornitici dall'onorevole sottosegretario appare evidente che la somma ancora necessaria per completare il programma di trasferimento del rione Addolorata di Agrigento non può superare, complessivamente, i 5.500 milioni.

In effetti, il trasferimento del rione Addolorata in realtà è già avvenuto: tutto l'impianto della legge tende ad ottenere dei finanziamenti cui non corrispondono delle esigenze obiettive da soddisfare. E, per parlar chiaro, anche nell'incontro che abbiamo avuto con gli amministratori ed i deputati di Agrigento, abbiamo rilevato una certa tendenza a profittare di una calamità pubblica verificatasi sette anni fa per ottenere dei fondi che non verrebbero poi distribuiti in base ad un preciso programma o per venire incontro ai sinistrati del 1966: siamo cioè di fronte — e questo l'ho già dichiarato ad Agrigento — alle pressioni di un'organizzazione clientelare che si articola nei centri di potere locale.

Tutto ciò deve indurci ad essere molto guardinghi e rigorosi nella distribuzione delle somme da stanziare, non perché Agrigento non ne abbia bisogno, ma perché prendendo a pretesto la disgrazia di cui essa rimase vittima sette anni or sono, alcuni vogliono finanziare delle opere e favorire determinate soluzioni, che non sono in armonia con gli scopi che si prefigge il disegno di legge al nostro esame. Se in base alle richieste avanzate si rende necessario stanziare una somma di 5 mila 500 milioni, questa

deve costituire la cifra complessiva, e non deve sommarsi a quella, già prevista, di due miliardi.

Senza ripetere quanto è emerso nel corso della discussione sulle linee generali, io voglio solo ricordare che è stata già in parte effettuata la ricostruzione dei 400 e più alloggi per i privati, che devono essere a loro volta indennizzati. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici del provvedimento in esame, inoltre, occorre ricordare che il disegno di legge si presenta con termini equivoci, parlando di scelta di zona in cui trasferire un quartiere, mentre da quanto detto dal rappresentante del Governo risulta che la zona è stata già scelta ed urbanizzata, con una spesa di circa nove miliardi. Se noi non avessimo introdotto delle opportune precisazioni all'articolo 3, avremmo dato il via all'urbanizzazione di una nuova zona, che si sarebbe dovuta scegliere in base non ad un piano urbanistico, ma ad un'intesa dell'Amministrazione comunale con il Genio civile: pensando a quest'ipotesi, non possiamo dimenticare com'è stata sfigurata la Valle dei Templi di Agrigento, a seguito di scelte effettuate al di fuori di un preciso piano urbanistico.

Non voglio qui ripetere quanto già è stato detto sulle responsabilità delle amministrazioni e dei dirigenti politici locali: bisogna perciò essere rigorosi e non contribuire ad allargare certe maglie che possono dar luogo ad abusi, ad irregolarità, a sperperi. Ritengo pertanto che non si debba superare lo stanziamento complessivo di cinque miliardi e mezzo.

**PRESIDENTE.** Darò ora nuovamente lettura degli articoli 15 e 16 del disegno di legge, e degli emendamenti che il relatore, in accoglimento delle proposte fatte in sede di gruppo informale di lavoro, ha presentato e che porrò in votazione per una approvazione in linea di massima, riservandomi di trasmetterli alla V. Commissione bilancio, per l'espressione del parere, a norma dell'articolo 94 del regolamento.

Dò lettura dell'articolo 15:

#### ART. 15.

Al finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 2.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

« La predetta autorizzazione di spesa è, a tal fine, integrata di lire 5.500 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni nell'esercizio finanziario 1973, lire 1.500 milioni nell'esercizio finanziario 1974 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971, anche, ove necessario, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Propongo alla Commissione un articolo aggiuntivo, con riserva di trasformarlo in sede

di coordinamento in comma aggiuntivo all'articolo 3, tendente ad esplicitare l'applicabilità al piano di trasferimento, compatibilmente con la disciplina speciale prevista nel medesimo articolo 3, delle norme generali urbanistiche in materia di piani particolareggiati:

*« Aggiungere il seguente articolo:*

Sono comunque applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al precedente articolo 3, le prescrizioni di cui all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, come modificato dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'emendamento proposto dal Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa che la V Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti agli articoli 15 e 16 approvati in linea di massima nella seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1586); e della proposta di legge Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche », già approvato dal Senato nella seduta del 15 gennaio 1973; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lauricella e Strazzi: « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ».

Comunico ai colleghi che il relatore mi ha informato di non poter partecipare alla seduta odierna; pertanto ne assumerò io le veci.

Nella seduta precedente, come i commissari ricordano, il seguito della discussione era stato rinviato per consentire alla Commissione di approfondire il problema dell'impostazione da dare al provvedimento in esame, essendo emerse dal dibattito posizioni

contrastanti circa l'opportunità di mantenere gli articoli 1 e 2, ampliandone anzi il contenuto precettivo, ovvero di sopprimere gli stessi articoli, limitandosi ad emanare una normativa valida soltanto per le costruzioni in zone sismiche. Si era anche convenuto di rimettere nuovamente il testo al Comitato ristretto, per un ulteriore approfondimento dell'articolato, una volta operata dalla Commissione la scelta di fondo sui criteri che dovranno ispirare il provvedimento.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Arnaud.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, pur rendendosi conto della necessità di un'ulteriore specificazione delle caratteristiche e dei limiti degli articoli 1 e 2 del testo, insiste per il mantenimento degli stessi. Anzi, noi riterremo opportuno inserire, dopo l'articolo 1, un articolo 1-bis (al fine di chiarire il contenuto del primo) che potrebbe essere così formulato:

« Le norme tecniche di cui al precedente articolo 1 tratteranno i seguenti argomenti:

a) particolari tecnici riguardanti la buona esecuzione ed il consolidamento degli edifici in muratura;

b) definizione dei carichi e dei sovraccarichi agenti sulle costruzioni in considerazione del tipo costruttivo e della destinazione dell'opera;

c) criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni: combinazioni dei carichi, definizione delle condizioni di esercizio, precisazione del grado di sicurezza in funzione della destinazione dell'opera;

d) modalità di analisi dei terreni di fondazione, delle scarpate artificiali e dei pendii. Criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione delle fondazioni e delle opere di sostegno delle terre;

e) prescrizioni particolari sui carichi e sulla tipologia costruttiva per la progettazione dei ponti;

f) criteri di progettazione, di calcolo e di verifica per strutture speciali e per strutture prefabbricate;

g) criteri generali per la progettazione di opere di fognatura e di cunicoli stradali di sottoservizi ».

Per quanto concerne l'articolo 18, il Governo, di fronte alle perplessità sollevate, sarebbe disposto a ridurne drasticamente il contenuto, accantonando il primo e l'ultimo comma. Esso pertanto risulterebbe così for-

mulato: « Gli interventi di risanamento urbanistico vanno attuati a mezzo di piani particolareggiati. Fino all'approvazione dei piani particolareggiati, nell'ambito dei vecchi quartieri possono essere autorizzate soltanto opere di restauro e di consolidamento dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, opere di ripristino dell'urbanizzazione primaria, nonché interventi urgenti di consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria e di edifici privati, se pericolanti ».

FERRETTI. Mi sembra di ricordare che nell'ultima seduta in cui abbiamo discusso questo argomento fu proposta alla Commissione la seguente alternativa: o modificare la struttura stessa del disegno di legge, per giungere alla formulazione di un codice delle costruzioni secondo gli indirizzi esposti dal collega Ciuffini, oppure confermare il provvedimento nella sua struttura originaria e rimettere quindi l'esame di merito al gruppo di lavoro che era stato costituito. In quest'ultimo caso, avremmo dovuto valutare l'opportunità di sopprimere o meno il titolo I, cioè quello relativo a norme tecniche in materia edilizia valide per tutti i tipi di costruzione.

Il gruppo comunista, pur non scartando *a priori* l'ipotesi della emanazione di un codice delle costruzioni, aveva già suggerito l'opportunità che ci si soffermasse soltanto sulla parte normativa relativa alle costruzioni nelle zone sismiche. Ciò anche perché, a seguito di vari terremoti, era stata da più parti affacciata l'urgente necessità di rivedere la legge n. 1684 del 1962, che poneva dei vincoli molto ristretti, tali da impedire un minimo di elasticità agli organi locali nel disciplinare la ricostruzione dei fabbricati nelle zone sismiche.

Il nostro gruppo era quindi favorevole ad una prosecuzione, da parte del gruppo informale di lavoro, dell'esame di merito del provvedimento di legge al nostro esame, escludendo però il titolo primo, cioè non affrontando la normativa, sia pure stabilita a grandi linee, relativa alle costruzioni in generale, trattandosi di argomento che poteva invece demandarsi a un codice delle costruzioni, da formulare successivamente. Questo è quanto ancora oggi pensiamo e ci permettiamo pertanto di suggerire alla Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* di approvazione del provvedimento: se infatti ci ponessimo a discutere sulla normativa generale delle costruzioni, credo che emergerebbero forti contrasti, con la conseguenza di un no-

tevole impiego di tempo. Proponiamo quindi di demandare nuovamente al gruppo informale di lavoro l'esame di merito, che non è stato ancora compiuto, dell'articolato del disegno di legge, limitatamente alla parte che inizia dal titolo secondo.

**PRESIDENTE.** Faccio presente all'onorevole Ferretti che il Governo ha richiesto il mantenimento dei primi due articoli del disegno di legge: né si tratta in questa sede di affrontare il discorso sul codice delle costruzioni, quanto di dar mandato al Ministero, attraverso la collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di pervenire ad una definizione di una normativa tecnica valida per le costruzioni su tutto il territorio della Repubblica. L'onorevole Ferretti ha dichiarato di ritenere preferibile limitare la normativa in esame esclusivamente alle zone sismiche: io penso però che le disposizioni contenute nei primi due articoli del disegno di legge possano considerarsi un notevole passo avanti circa la definizione di una normativa generale delle costruzioni, anche se questa materia dovrà certamente essere riesaminata successivamente, in maniera più organica e completa.

**CABRAS.** Concordo con le valutazioni del Presidente Degan, poiché a me sembra che, pur non rinunciando a fare meglio, dobbiamo per il momento considerare favorevolmente quel tanto di buono che è già contenuto nei primi due articoli del disegno di legge, nei quali, con le proposte e gli emendamenti preannunciati dal rappresentante del Governo, viene anticipata, anche se non in modo esauriente, una regolamentazione più rigorosa dell'intera materia delle costruzioni. I principi contenuti nel titolo primo del disegno di legge noi possiamo evidentemente trasferirli, con un esame più vasto del problema, in un codice delle costruzioni: ma a me sembra — poiché il provvedimento che stiamo discutendo si connette al verificarsi di eventi luttuosi, legati anche ad un'insufficiente regolamentazione, soprattutto alla mancanza di rigorose prescrizioni in materia di costruzioni — che debba essere accolto favorevolmente ogni passo avanti sulla strada della definizione di una normativa generale in materia di costruzioni.

Credo pertanto sia il caso di riaffidare al gruppo informale di lavoro l'esame dei primi due articoli del disegno di legge con le integrazioni annunciate dal Governo, considerando assieme al gruppo comunista (che certo non ignora l'esigenza di un tale tipo di nor-

mativa, ma che semmai è preoccupato di un'eventuale insufficienza, incompletezza della medesima) l'opportunità di aggiungere altre integrazioni a quelle già prospettate dal Governo, in modo da costituire comunque un correttivo, in senso migliorativo, della legislazione oggi esistente in proposito.

Dissentito invece dalle proposte fatte dal Governo per quanto riguarda l'articolo 18 del disegno di legge, in quanto ritengo opportuno inserire nella legge un invito ai comuni ad adottare strumenti urbanistici che tengano conto delle innovazioni intervenute: dovremo ribadire, io credo, nella nostra legislazione il principio che gli strumenti urbanistici non sono un qualcosa di statico, ma vanno continuamente adattati alle nuove realtà di programmazione e di assetto territoriale. Comprendo che i problemi posti dall'articolo 18 sono complessi (per cui meriterebbero un ulteriore approfondimento in sede di gruppo informale di lavoro): ma non me la sentirei per questo di ridurre l'articolo medesimo soltanto agli interventi di risanamento, con la precisazione di quello che i comuni possono operare in assenza di piani particolareggiati.

Proporrei di demandare al gruppo di lavoro il riesame del nuovo testo del disegno di legge, predisposto dal relatore, tenendo presenti sia le preoccupazioni espresse dal Governo sia quelle dell'onorevole Ferretti, in modo da giungere ad un testo che sia il più rigoroso ed il più preciso possibile, ma anche il più ampio, e che non eviti di affrontare i gravi problemi che esso inevitabilmente reca con sé.

**FERRETTI.** Preso atto delle posizioni assunte dai colleghi, non mi pronuncerò nel merito dell'articolo 18, anche perché esso verrà ripreso in esame ed eventualmente modificato dal gruppo di lavoro. Per quanto riguarda invece le norme tecniche generali ribadisco, senza irrigidirmi sulla richiesta di soppressione del titolo I, la necessità che esse non pregiudichino la formulazione di un codice delle costruzioni, inserendo vincoli e limitazioni tali da costringere entro una rigida intelaiatura la futura organica disciplina della materia.

Con questa precisazione, quindi, credo che si possa dare nuovamente mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di esaminare nel merito il disegno di legge, invitando nel contempo i colleghi impegnati in questo compito a concludere i loro lavori entro un breve lasso di tempo.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Mi sembra quindi prevalente l'orientamento a mantenere ferma l'attuale impostazione del disegno di legge e ad affidare nuovamente l'esame degli articoli al gruppo di lavoro, anche ai fini di un ampliamento della normativa dei due primi articoli, nonché per una revisione della normativa tecnica ed urbanistica della seconda parte del disegno di legge. Va del resto ricordato che la stessa legge del 1962 contiene una normativa generale applicabile nell'intero territorio nazionale. Ritengo inoltre opportuno, per accelerare l'iter dei progetti di legge in esame, che la Commissione approvi nel frattempo in linea di massima il testo elaborato dal gruppo di lavoro nonché l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo all'inizio della discussione odierna, ai fini della trasmissione dei relativi emendamenti alla Commissione affari costituzionali, a cui il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con le conclusioni cui è pervenuto il Presidente Degan.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che i seguenti emendamenti del gruppo di lavoro e l'articolo aggiuntivo del Governo s'intendono approvati in linea di massima ai fini della trasmissione per il parere alla I Commissione ai sensi dell'articolo 94 del regolamento.

*(Così rimane stabilito).*

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

*(Tipo di strutture e norme tecniche).*

In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi costituenti gli edifici (fondazioni, strutture in elevazioni, coperture, ecc.), che saranno fissate con successivi decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tali decreti dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere successivamente mo-

dificate o aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra.

Tutti gli edifici pubblici o privati, con sette o più piani entro o fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.

Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi dai precedenti - con esclusione delle costruzioni in muratura - per edifici con quattro o più piani entro o fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio »;

« Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 1 tratteranno i seguenti argomenti:

a) particolari tecnici riguardanti la buona esecuzione ed il consolidamento degli edifici in muratura;

b) definizione dei carichi e dei sovraccarichi agenti sulle costruzioni in considerazione del tipo costruttivo e della destinazione dell'opera;

c) criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni: combinazioni dei carichi, definizione delle condizioni di esercizio, precisazione del grado di sicurezza in funzione della destinazione dell'opera;

d) modalità di analisi dei terreni di fondazione, delle scarpate artificiali e dei pendii. Criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione delle fondazioni e delle opere di sostegno delle terre;

e) prescrizioni particolari sui carichi e sulla tipologia costruttiva per la progettazione dei ponti;

f) criteri di progettazione, di calcolo e di verifica per strutture speciali e per strutture prefabbricate;

g) criteri generali per la progettazione di opere di fognatura e di cunicoli stradali di sottoservizi »;

« Al primo comma dell'articolo 2 dopo la parola: lo Stato, aggiungere le parole: o la Regione; sostituire in fine le parole: dell'Ufficio del Genio civile, con le parole: del competente Ufficio tecnico della Regione »;

« Al secondo comma dell'articolo 2 sostituire le parole: al Provveditore regionale alle opere pubbliche, con le parole: al Presidente della Giunta Regionale »;

« Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Opere disciplinate e gradi di sismicità).

Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate da norme tecniche che verranno emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge ed aggiornate ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.

Con decreti del Ministro dei lavori pubblici emanati di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sulla base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:

a) allo aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche agli effetti della presente legge e delle disposizioni precedentemente emanate;

b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;

c) all'eventuale necessario aggiornamento successivo degli elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità »;

« Aggiungere dopo l'articolo 3 il seguente:

ART. 3-bis.

(Norme tecniche).

Le norme tecniche di cui al precedente articolo 3, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi, riguarderanno:

l'altezza massima degli edifici in relazione del sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;

le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;

le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto nel dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;

il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;

le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione »;

« Sopprimere l'articolo 5 »;

« Sopprimere l'articolo 6 »;

« Sopprimere l'articolo 7 »;

« Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

(Terreni edificatori).

Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.

Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi »;

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 9 con il seguente:

Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidità complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 3; »;

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 9 »;

« Al terzo comma dell'articolo 11, sostituire le parole: di cui all'articolo 13, con le parole: definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Al quarto comma dell'articolo 11 aggiungere in fine le parole: secondo le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 11 »;

« Sopprimere l'articolo 12 »;



VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

« Sostituire il primo comma dell'articolo 13 con il seguente:

L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente ai successivi paragrafi a), b), c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Sopprimere il secondo comma dell'articolo 13 »;

« Sopprimere all'articolo 13 il secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma della lettera a) »;

« Sostituire all'articolo 13 la lettera b) con la seguente:

b) momenti torcenti.

Ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Sostituire all'articolo 13 la lettera c) con la seguente:

c) momenti ribaltanti.

Per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Premettere all'articolo 13 la lettera d) alle altre lettere. »;

« Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

ART. 14.

(Costruzioni di tipo particolare).

Per tipi di costruzioni diversi da quelli indicati dal precedente articolo 4 si prescrive una analisi teorica o sperimentale del comportamento dinamico secondo i criteri che sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 3. ».

« Al primo comma dell'articolo 16 sostituire le parole: disposto dall'articolo 13, con le parole: specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Sopprimere i commi successivi dell'articolo 16 »;

« Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Deroghe).

Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 3 dal Ministro dei lavori pubblici previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio periferico competente del Ministero dei lavori pubblici e parere favorevole del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute:

- a) al tipo di struttura;
- b) alla funzionalità dell'opera;
- c) ad esigenze urbanistiche.

Le deroghe di cui al punto c) debbono essere previste dagli strumenti urbanistici vigenti. »;

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Piano regolatore).

Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui al titolo II e quelli di cui all'articolo 2, debbono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque entro un anno dalla emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, adottare un piano regolatore generale nel rispetto delle prescrizioni previste dalla presente legge. Nel caso in cui in tali comuni siano già adottati o vigenti piani regolatori generali, sarà provveduto entro il termine suddetto alla revisione degli strumenti urbanistici con le modifiche necessarie in relazione alle norme stabilite dalla presente legge. Per la elaborazione degli strumenti urbanistici debbono essere tenuti presenti studi geologici, geofisici e geotecnici preliminari.

Gli interventi di risanamento urbanistico vanno attuati a mezzo di piani particolareggiati. Fino all'approvazione dei medesimi, nell'ambito dei vecchi quartieri, possono essere autorizzate soltanto opere di restauro e di consolidamento dell'edilizia monumentale, storica ed artistica, vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, opere di ripristino dell'urbanizzazione primaria, nonché interventi urgenti di consolidamento delle opere di urbanizzazione secondaria e di edifici privati, se pericolanti.

Qualora i Comuni di cui al primo comma non provvedano, nei termini prescritti, agli

adempimenti di competenza, la Regione li invita all'adozione di tali adempimenti entro il termine di trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine la Regione nomina un Commissario perché provveda in luogo degli inadempimenti.

« Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(*Sopraelevazione*).

È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale o precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge. »;

« Sostituire il secondo comma dell'articolo 20 con il seguente:

I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 3. »;

« Al primo comma dell'articolo 22 sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: tecnico della Regione. »;

« Al primo comma dell'articolo 23 sostituire le parole: dell'Ufficio del Genio Civile competente, con le parole: del competente Ufficio tecnico della Regione. »;

« Al secondo comma dell'articolo 24 sopprimere le parole: dell'Ufficio del Genio Civile ed agli altri. »;

« Al primo comma dell'articolo 26 sostituire le parole: all'Ufficio del Genio Civile competente, con le parole: al competente Ufficio tecnico della Regione. »;

« Al primo e terzo comma dell'articolo 27 sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: dell'Ufficio tecnico della Regione. »;

« Al secondo comma dell'articolo 28 sostituire le parole: dell'Ufficio del Genio Civile, con le parole: del competente Ufficio tecnico della Regione. »;

« All'articolo 29 sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: tecnico della Regione. »;

« Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

ART. 30.

(*Competenza del Presidente della Giunta Regionale*).

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il Presidente della Giunta Regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della Regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione alle norme della presente legge e alle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 29. »;

« Nella rubrica dell'articolo 31 sostituire le parole: al Genio Civile, con le parole: all'Ufficio tecnico della Regione. »;

« Nell'articolo 31 sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: tecnico della Regione. »;

« Al primo comma dell'articolo 32 sostituire le parole: demandate al Genio Civile a norma dell'articolo 29, con le parole: di cui all'articolo 29. »;

« Al secondo comma dell'articolo 32 sostituire le parole: Genio Civile, con le parole: competente Ufficio tecnico della Regione. »;

« All'articolo 33 sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: tecnico competente della Regione. »;

« Al primo comma dell'articolo 34 sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: del Ministero dei lavori pubblici; sostituire le parole: provinciali e comunali, con le parole: regionali, provinciali e comunali; sostituire le parole: del Genio Civile, con le parole: tecnico della Regione; »;

« Al secondo comma dell'articolo 34, sostituire le parole: Genio civile, con le parole: del detto Ufficio »;

« Al secondo comma dell'articolo 35 sostituire le parole: il Provveditore alle opere pubbliche, con le parole: il Presidente della Giunta regionale »;

« Al terzo comma dell'articolo 35 sostituire le parole: al disposto di cui agli articoli 5 e 6, con le parole: alle norme tecniche di cui all'articolo 3 »;

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

« Al quinto comma dell'articolo 35 sostituire le parole: del Genio civile, con le parole: tecnico competente della Regione »;

« Al sesto comma dell'articolo 35 sostituire le parole: del Genio civile, con le parole: di cui al comma precedente »;

« Al primo comma dell'articolo 37 sostituire le parole: del decreto di cui all'articolo 1, con le parole: delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 »;

« Al secondo comma dell'articolo 37 sostituire le parole: del decreto medesimo, con le parole: dei decreti contenenti le norme tecniche ».

« Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente articolo:

ART. 39-bis.

(Servizio sismico).

Presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici è istituito un Servizio sismico con compiti di aggiornare, previa opportuna intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli istituti pubblici specializzati, la conoscenza della sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento delle norme di cui all'articolo 3.

Con successivo provvedimento verrà istituito il ruolo del personale specializzato da adibire al servizio stesso. Fino a quando non sarà provveduto all'istituzione di tale ruolo ed all'espletamento dei relativi concorsi, il Ministro dei lavori pubblici per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma è autorizzato ad avvalersi, mediante convenzioni a tempo determinato, di non oltre 10 laureati in fisica, scienza biologiche, geofisiche o ingegneria, i cui compensi saranno fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei corrispondenti contratti per l'impiego privato:

La progressiva specializzazione specifica del personale addetto al Servizio sismico sarà curata anche attraverso appositi corsi di specializzazione da istituire dal Ministero dei lavori pubblici mediante convenzione con istituti pubblici specializzati.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma si farà fronte mediante apposito capitolo di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto ».

Se non vi sono obiezioni, viene dato mandato al relatore, coadiuvato dai rappresentanti dei vari gruppi, di procedere ad una ulteriore rielaborazione dell'articolato sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Belci ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (585); Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (698); Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (1181); Cattanei ed altri: Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova (1939).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Belci ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste »; Arzilli ed altri: « Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno »; Bologna ed altri: « Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova »; Cattanei ed altri: « Integrazione della legge 27 ottobre 1969, n. 810, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova ».

Come i colleghi ricordano, avevamo dato mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, prima ancora di iniziare la discussione sulle linee generali, di approfondire la materia e, se del caso, di elaborare un testo unificato delle proposte di legge all'ordine del giorno. Prego quindi l'onorevole Lombardi di riferire sulle conclusioni cui è pervenuto il gruppo di lavoro.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Il gruppo di lavoro ha esaminato, nella sua prima riunione, le proposte avanzate nel corso di precedenti sedute della Commissione

concernenti l'unificazione dei provvedimenti in un unico testo e l'eventuale aggiornamento della spesa, poiché le proposte di legge di che trattasi risultavano ormai superate sotto l'aspetto finanziario. In particolare, per quanto riguarda il bacino di Trieste, si profilava l'ipotesi di liquidare il consorzio per la costruzione del bacino di carenaggio, trasferendo l'iniziativa per la realizzazione dell'opera (e quindi anche il contributo finanziario) all'Arsenale Triestino-San Marco. Tale operazione avrebbe ricevuto l'assenso dei due enti menzionati (cioè del consorzio da un lato e della Fincantieri, per quanto concerne l'Arsenale, dall'altro).

Il gruppo di lavoro, poi, allo scopo di rendere meno gravoso l'onere finanziario previsto dai provvedimenti in esame, ha cercato di sopprimere tutti quei punti che avrebbero comportato spese non pertinenti agli obiettivi che le precedenti leggi relative ai tre bacini di carenaggio si prefiggevano. Ad esempio, il consorzio livornese richiede un aumento del contributo per procedere alla realizzazione di un bacino galleggiante, mentre la legge precedente e le proposte in esame fanno specifico riferimento ad un bacino fisso. Il provvedimento relativo al porto di Genova, invece, postula una revisione del programma di investimenti in ordine alla costruzione di un superbacino. Su quest'ultima richiesta, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso la sua approvazione sotto il profilo tecnico, mentre la prima richiesta (quella avanzata cioè dal consorzio livornese) è stata esaminata dalla direzione generale delle opere marittime. Entrambi gli organi, però, hanno espresso l'opinione che le richieste di spesa dovrebbero essere ridimensionate: il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ordine alla realizzazione di un superbacino nel porto di Genova, pur accettando, come ho già detto, la proposta sotto il profilo tecnico, ha fatto notare che alcuni suoi punti non potrebbero essere accolti per cause esterne all'operazione, ed inoltre, per la necessità di realizzare altre economie, ha ritenuto di dover suggerire al consorzio un diverso modo di procedere. La direzione generale delle opere marittime, dal canto suo, ha fatto rilevare la estraneità delle opere richieste all'assetto portuale previsto dalla legge relativa al bacino di carenaggio di Livorno.

Anche da parte del consorzio di Trieste è pervenuta una richiesta di aggiornamento dei fondi stanziati: tale proposta è stata da me attentamente considerata e debbo dire che essa è, sostanzialmente, accettabile. Io pro-

porrei, pertanto, la seguente ripartizione: per il bacino di Livorno, il contributo statale potrebbe ammontare a 12 miliardi e 800 milioni (pari all'80 per cento della spesa ulteriore prevista); la quota a carico degli enti interessati sarebbe di 3 miliardi e 200 milioni. In totale la spesa aggiuntiva risulterebbe di 16 miliardi. I contributi precedenti, in base alla legge per il bacino di Livorno, ammontavano ad 8 miliardi. Quindi il totale della spesa per i contributi statali è di 20 miliardi e 800 milioni. La spesa totale precedentemente prevista ammontava a 10 miliardi, mentre attualmente ascende a 26 miliardi. L'erogazione di tale somma è distribuita in un periodo di tempo abbastanza lungo.

Per Trieste si propone un contributo statale di 9 miliardi e 600 milioni; rimane una quota a carico dell'ente interessato di 2 miliardi e 400 milioni. La spesa aggiuntiva è di 12 miliardi; il precedente contributo statale era di 8 miliardi, per cui la somma dei due contributi è di 17 miliardi e 600 milioni. La spesa totale è di 22 miliardi.

Per quanto riguarda Genova, si propone un contributo statale di 15 miliardi e 600 milioni; la quota a carico del Consorzio del porto di Genova è di 3 miliardi e 900 milioni; in totale 19 miliardi e 500 milioni. Il contributo statale precedente era di 10 miliardi, per cui in totale il contributo è di 25 miliardi e 600 milioni. La spesa totale precedente era di 12 miliardi e 0,35 milioni. In totale la spesa è di 31 miliardi e 535 milioni.

In totale, per i tre bacini di carenaggio, il contributo statale che abbiamo proposto è di 38 miliardi; la quota a carico degli enti interessati è di 9 miliardi e 17 milioni. La spesa aggiuntiva è di 47 miliardi e 500 milioni. I contributi statali precedenti erano di 26 miliardi. Il totale della spesa per i contributi statali, con la proposta di oggi, è di 64 miliardi. La spesa totale precedente era di 32 miliardi e 0,35 milioni. In totale la spesa, per tutti e tre i bacini di carenaggio, quella effettuata e quella da decidere, è di 79 miliardi e 535 milioni.

Se la proposta viene accettata, occorre effettuare gli stanziamenti a cominciare dall'anno finanziario 1974, perché è stato soppresso l'accantonamento previsto al riguardo nel fondo globale dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1973. Poiché il bilancio per il 1974 prevede per i bacini una spesa di 5 miliardi, potremmo destinare per questo esercizio finanziario miliardi 1,80 a Livorno, 1,80 a Genova, 1,40 a Trieste.

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

Ho pensato di ripartire la spesa per i successivi esercizi secondo un piano quinquennale, dal 1974 al 1978. Per Livorno si avrebbero miliardi 1,80 nel 1974, 2,80 nel 1975, 3,50 nel 1976, 3 nel 1977, 1,70 nel 1978. Totale: 12,80.

Per Trieste si avrebbero miliardi 1,40 nel 1974, 2,40 nel 1975, 2,60 nel 1976, 2,60 nel 1977, 0,60 nel 1978. Totale: 9,60.

Per Genova si avrebbero miliardi 1,80 nel 1974, 2,80 nel 1975, 3,90 nel 1976, 4,40 nel 1977, 2,70 nel 1978. Totale: 15,60.

In totale la spesa per i tre bacini sarebbe di 5 miliardi per il 1974, di 8 miliardi per il 1975, di 10 miliardi per il 1976, di 10 miliardi per il 1977, di 5 miliardi per il 1978. Totale: 38 miliardi.

Per la parte normativa, si è preso come riferimento la proposta di legge n. 1181, relativa ai tre bacini di carenaggio, inserendovi articoli separati per ciascun bacino, indicando l'ammontare del contributo statale, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria e la ripartizione annuale dello stesso. Per Trieste sono state aggiunti due articoli che prevedono il passaggio delle operazioni dal consorzio per il bacino di carenaggio del porto di Trieste alla società Arsenale Triestino-San Marco. Ne è risultato un testo unificato, che in sostanza riassume tutte le proposte di legge presentate in materia e che si propone alla discussione e all'esame della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**SKERK.** Il gruppo comunista voterà a favore del testo unificato predisposto dal gruppo di lavoro, che viene incontro dopo vari anni di attesa alle aspettative della popolazione di Trieste e degli operai direttamente interessati della società Arsenale Triestino-San Marco; abbiamo portato la nostra voce nel consiglio comunale, in quello regionale e dovunque ciò sia stato necessario, e proprio la settimana scorsa il consiglio comunale ha votato all'unanimità un ordine del giorno in cui si esorta il Governo ed il Parlamento a provvedere ad una sollecita approvazione del provvedimento relativo al completamento del bacino di carenaggio del porto di Trieste.

Da anni sono fermi i lavori per il completamento di questo bacino, che costituisce una attrezzatura indispensabile per assicurare lavoro agli operai della società Arsenale Triestino-San Marco, e noi abbiamo ora la preo-

cupazione che anche i 9 miliardi e 600 milioni stanziati con questo provvedimento siano insufficienti a far fronte all'aumento dei prezzi dei materiali e del costo delle opere in generale e quindi all'ultimazione dei lavori occorrenti per il completamento del bacino di carenaggio, tanto importante non solo per Trieste, ma per tutta l'economia italiana. Basti pensare che moltissime navi - circa un migliaio - che trasportano petrolio greggio non possono utilizzare questa infrastruttura. L'ultimazione dei lavori consentirebbe anche di sgomberare le attrezzature lasciate sul piazzale del cantiere dall'impresa Farsura, che ostacolano la normale riparazione delle navi.

Voteremo pertanto, come ho detto, a favore del testo in esame, anche se auspicheremo un aumento dello stanziamento da esso previsto per il bacino di Trieste.

**DE VIDOVIČ.** Il gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale ha già da tempo presentato alla Camera una legge speciale per Trieste. In tale proposta il completamento del bacino di carenaggio è una delle richieste più pressanti e urgenti ancorché i problemi marittimi, portuali e cantieristici siano gravi e complessi ed essi purtroppo, sono stati affrontati in maniera costantemente scoordinata.

Il bacino di carenaggio era stato progettato come attrezzatura collaterale all'oleodotto Trieste-Monaco-Ingolstadt per offrire servizi alle molte navi petroliere in transito per Trieste: ora l'oleodotto è entrato in funzione da anni, e noi siamo ancora al rifinanziamento (che probabilmente non sarà l'ultimo) delle opere necessarie a completare il bacino.

I problemi del porto di Trieste non possono comunque essere risolti soltanto attraverso il completamento del bacino di carenaggio: è necessario affrontare le varie questioni in maniera globale e prego il Presidente Degan di interessarsi affinché la Commissione lavori pubblici esamini il problema sotto questo aspetto, avendo la competenza primaria in materia.

Mi pare persino superfluo dire che voteremo a favore del provvedimento, dato che ormai ci siamo abituati ad accettare quello che ci viene dato, in mancanza di meglio: ma condanniamo il metodo della settorialità e dell'improvvisazione con cui si procede, e denunciando il farraginoso iter burocratico che impedisce, di fatto, alle leggi di spesa di conseguire i risultati che il legislatore si era prefisso. Voteremo, dicevo, a favore del testo al nostro esame, ma in maniera critica, sapen-

do cioè che esso non risolverà non solo i complessi problemi di Trieste, ma neppure quello particolare del bacino di carenaggio del porto: i prezzi dei materiali occorrenti all'ultimazione dei lavori sono infatti già aumentati, per cui questo provvedimento è fin d'ora insufficiente a far fronte alla spesa occorrente. È un problema, questo, che si propone sempre più spesso all'attenzione di questa Commissione, posto che i provvedimenti di spesa sono già superati nel momento stesso in cui sono varati, e che deve essere risolto mediante una soluzione legislativa analoga — a mio avviso — alla cosiddetta « clausola aurea », diventata ormai norma comune, in tempo di inflazione, nei contratti di natura privatistica.

Altrimenti, onorevoli colleghi, saremo noi a condannare il Parlamento a varare leggi vecchie, inapplicabili, non definitive. Per questi motivi noi esprimeremo sul provvedimento un voto favorevolmente critico.

BELCI. Desidero esprimere il mio assenso al testo predisposto dal gruppo di lavoro e sottolineare ancora una volta l'urgenza del completamento di quelle opere che, sebbene inquadrate in passato in un programma organico, successivamente, per ragioni di natura finanziaria e tecnica, non sono state portate a compimento. Noi abbiamo il dovere di approvare le proposte in esame con la massima sollecitudine: non si tratta, infatti, di un provvedimento improvvisato e di puro rifinanziamento, ma di una serie di norme che obbediscono ad una visione organica verticale del settore portuale del nostro paese (mentre, al contrario, le proposte del collega de Vidovich fanno riferimento ad una visione organica di carattere orizzontale).

Noi stiamo discutendo sul sistema delle riparazioni navali esistenti in Italia: sistema assolutamente inadeguato alle esigenze del settore, che soffre infatti l'accentuata concorrenza straniera. È quindi necessario recuperare il tempo perduto e far fronte con i mezzi di cui disponiamo (e che ci auguriamo possano rivelarsi congrui) alla realizzazione dei nuovi bacini di carenaggio. Debbo dire, inoltre, che a mio avviso non è assolutamente necessario che un programma, per essere organico, debba essere contenuto in un unico strumento legislativo: è importante invece che il legislatore abbia una visione armonica dei problemi, sotto il profilo economico, mentre può essere irrilevante che gli strumenti legislativi si presentino formalmente come settoriali. Nel nostro caso, mi sembra che il

relatore abbia compiuto uno sforzo di coordinamento veramente meritorio e pertanto mi associo alle richieste di sollecita approvazione del testo unificato.

CATTANEI. Desidero intervenire solo per ribadire alcune considerazioni già svolte nel corso della discussione, e riprese da ultimo dal collega Belci.

Esprimo naturalmente il mio assenso al testo unificato elaborato dal gruppo di lavoro, che desidero ringraziare per la fatica non lieve a cui si è sottoposto per coordinare tra loro le diverse proposte di legge che gli erano state sottoposte. Questi provvedimenti si giustificano soprattutto per l'urgente necessità di completare tre infrastrutture portuali di grande rilevanza (i bacini di carenaggio di Genova, Livorno e Trieste), rendendo produttivi gli stanziamenti già deliberati in passato. Essi consentono anche di colmare una grave lacuna esistente nel nostro paese nel settore delle riparazioni navali. Tutti sanno — o per lo meno tutti coloro che sono più direttamente a contatto con questa realtà — che sino ad oggi le grandi riparazioni navali vengono effettuate all'estero anche dalle navi che approdano nei nostri porti.

Vorrei però esprimere a questo punto anche una raccomandazione: di evitare, cioè, anche nel campo dei bacini e dei superbacini, la proliferazione degli stanziamenti nel tempo. Se i provvedimenti in esame non avessero avuto carattere di urgenza, sarebbe stato assai opportuno che essi fossero stati presi in esame congiuntamente al disegno di legge relativo alle nuove opere portuali. Oggi, infatti, noi ci troviamo di fronte a tre proposte di legge che si riferiscono alla costruzione di altrettanti superbacini, ma sappiamo che esistono altri provvedimenti analoghi che per ragioni tecniche e burocratiche non hanno ancora avuto concreto avvio. Tuttavia, noi non possiamo fra due o tre mesi riunirci di nuovo per discutere altre proposte particolari, che non siano inquadrate in una visione organica collegata al potenziamento dei grandi porti commerciali italiani nel settore delle riparazioni navali. Con la raccomandazione, pertanto, di definire un criterio organico di intervento anche in questo settore (che a suo tempo, mi sembra nel 1966, il CIPE tentò di abbozzare), riconfermo la mia opinione favorevole alla proposta del relatore, rinnovandogli il mio ringraziamento per il suo particolare impegno.

CERAVOLO. Il gruppo comunista è favorevole alla proposta elaborata dal relatore, dato

il carattere di urgenza che essa riveste. Dobbiamo però, ancora una volta, lamentare con forza la mancanza di un piano organico, di una qualsiasi forma di coordinamento degli interventi anche in questo settore! A tale riguardo, facciamo presente che le difficoltà che attualmente affliggono i porti del Mezzogiorno si acuiranno se, come auspichiamo, il canale di Suez verrà riaperto entro breve tempo. Si rende pertanto indispensabile una programmazione nel settore delle riparazioni navali, nel quadro di una politica di sviluppo e potenziamento in genere delle infrastrutture portuali. Noi stiamo discutendo, contemporaneamente, un provvedimento per i porti e altri per la costruzione di nuove cantieri, in assenza di un piano di sviluppo che indichi quali centri dovranno essere dotati di cantieri di costruzione e quali, invece, di cantieri di riparazione. Si aggiunga che, ovunque non esiste la volontà o la capacità di organizzare dei cantieri di costruzione, si creano dei bacini di riparazione: di qui una enorme proliferazione di questi ultimi e quindi una dispersione di risorse. Se invece questi impianti fossero realizzati in base a criteri razionali, si potrebbe attuare una divisione dei compiti sulla base del tipo dei traffici che interessano i diversi porti.

Noi, quindi, non stiamo affrontando il problema così come esso dovrebbe essere affrontato: dovremmo elaborare un provvedimento (ed esprimo un invito in tal senso al rappresentante del Governo) che programmasse lo sviluppo dell'intero settore, e quindi anche la realizzazione degli impianti di trasformazione e riparazione delle navi. Nel porto di Genova, direttamente impegnato in questo settore, lavorano in questo campo circa seimila operai, mentre le maestranze impegnate nei lavori accessori sono circa ventimila. In altri termini, questa è forse la più grande industria che esista nella città. La stessa osservazione è valida anche per gli altri porti italiani più importanti (Palermo, Livorno, Trieste): da ciò risulta quindi evidente quale importanza rivesta questo settore per l'economia del nostro paese. Va tenuto presente, inoltre, che questa attività necessita di investimenti di scarsa entità, offrendo in cambio un altissimo livello di occupazione e provocando numerose attività industriali indotte, per tutte le piccole e medie imprese che ruotano intorno al settore delle costruzioni navali. Questo aspetto, pertanto, dovrà essere preso in considerazione anche nel momento in cui dovremo fare scelte di politica economica per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione, che hanno espresso parere favorevole al testo unificato da me proposto, nonostante alcune critiche in ordine alla frammentarietà degli interventi in materia di trasporti marittimi. In effetti, non abbiamo ancora trovato un metodo di lavoro idoneo a risolvere i vari problemi con la necessaria organicità.

Quanto agli stanziamenti, posso ammettere che, dato che è previsto un periodo di spesa di cinque anni, lo slittamento del valore della moneta potrà determinare la richiesta di ulteriori integrazioni. D'altra parte le disponibilità attuali, così ridotte, non possono permettere di concentrare gli stanziamenti in due o tre anni, così da evitare il rischio di ulteriori interventi. È difficile quindi risolvere il problema in modo adeguato.

Quanto alle esigenze di altri bacini, non escludo che in futuro vi sia qualche intervento per la ripresa del bacino di Napoli.

Aggiungo, infine, che non è possibile giungere oggi stesso all'approvazione definitiva del provvedimento, giacché la Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole in ordine allo stanziamento per l'anno finanziario 1974, si è riservata di pronunciarsi sugli stanziamenti a carico degli esercizi successivi.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, ritenendo che questo provvedimento, anche se non sarà definitivo — ma di definitivo non vi è nulla — sblocca una situazione di paralisi che potrebbe avere gravi conseguenze. Il Governo, pertanto, è favorevole all'approvazione del testo unificato che è stato proposto, e si augura che la Commissione bilancio esprima sollecitamente il proprio definitivo parere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato predisposto dal gruppo di lavoro, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura, con la precisazione che per gli articoli 3, 4, 5 e 7, che comportano oneri di spesa, l'approvazione deve intendersi in linea di massima in attesa del parere della V Commissione bilancio:

#### ART. 1.

La costruzione e la gestione del bacino di carenaggio di Trieste ed annesso impianto di

degasificazione, di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 575, sono affidati in concessione alla società Arsenale Triestino - San Marco; la convenzione che dovrà disciplinare, anche in deroga alla normativa vigente, il regime della concessione, sarà stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e la società concessionaria entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione della gestione del bacino di carenaggio di Trieste ed annesso impianto di degasificazione avrà la durata di 99 anni a decorrere dalla data dell'avvenuto collaudo.

(*E approvato*).

#### ART. 2.

Il consorzio per il bacino di carenaggio nel porto di Trieste è sciolto; la società concessionaria di cui al precedente articolo succede in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio stesso.

Il prefetto di Trieste nominerà, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario liquidatore che provvederà, entro tre mesi dalla nomina, agli adempimenti necessari per l'attuazione della successione disposta dal primo comma del presente articolo.

Al termine della concessione la società restituirà all'ente portuale di Trieste le opere e gli impianti costituenti il bacino di carenaggio e l'annesso impianto di degasificazione.

(*E approvato*).

#### ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alla società Arsenale Triestino - San Marco un contributo di lire 9 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento della maggiore spesa necessaria per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Trieste, con annessa stazione di degasificazione delle navi.

La somma di lire 9 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 400 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 400 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 2 miliardi 600 milioni nell'esercizio finanziario 1976, 2 miliardi 600 milioni nell'esercizio finanziario 1977 e 600 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

(*E approvato*).

#### ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio livornese per il bacino di carenaggio un contributo di lire 12 miliardi 800 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese dell'opera di completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Livorno.

La somma di lire 12 miliardi 800 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni nell'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 800 milioni nell'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi 500 milioni nell'esercizio finanziario 1976, 3 miliardi nell'esercizio finanziario 1977, 1 miliardo 700 milioni nell'esercizio finanziario 1978.

(*E approvato*).

#### ART. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al consorzio autonomo del porto di Genova un contributo di lire 15 miliardi 600 milioni, pari all'80 per cento delle maggiori spese necessarie per il completamento del bacino di carenaggio fisso nel porto di Genova.

La somma di lire 15 miliardi 600 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo 800 milioni per l'esercizio finanziario 1974, 2 miliardi 800 milioni per l'esercizio finanziario 1975, 3 miliardi 900 milioni per l'esercizio finanziario 1976, 4 miliardi 400 milioni per l'esercizio finanziario 1977, 2 miliardi 700 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

(*E approvato*).

#### ART. 6.

Le modalità di erogazione dei contributi previsti dai precedenti articoli saranno fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*E approvato*).

#### ART. 7.

Alla copertura dell'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974, valutato in lire 5 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa



VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1973

del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli articoli approvati in linea di massima.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo chiede un rinvio della discussione del disegno di legge, in attesa che l'apposita commissione interministeriale concluda l'esame degli aspetti finanziari del provvedimento.

TANI. Il gruppo comunista non ha nulla da obiettare a questa richiesta di rinvio, ma invita a far sì che la discussione del disegno di legge possa avvenire al più presto.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. La commissione incaricata di esaminare i progetti ne ha già presi in considerazione quindici su ventisei ed il 29 ottobre prossimo terrà la sua riunione conclusiva; speriamo che noi non saremo meno solleciti di questa commissione, che fra l'altro pensa di poter perve-

nire, nel giro di un mese, alla scelta del progetto relativo all'esecuzione dei lavori da compiere.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione della proposta di legge senatori Ariosto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli Istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (653).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ariosto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1966, n. 972, recante autorizzazione alla spesa di lire 15 miliardi per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1972.

Poiché sono in corso contatti con l'altro ramo del Parlamento a proposito di questo provvedimento, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione della proposta di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 11,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO